

**CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI CONSEGUENTI ALLE  
ATTIVITÀ DI SMANTELLAMENTO DELLE CENTRALI  
ELETTRONUCLEARI DISMESSE, DI CHIUSURA DEL CICLO DEL  
COMBUSTIBILE E ALLE ATTIVITÀ CONNESSE E CONSEGUENTI, DI CUI  
ALLA LEGGE 17 APRILE 2003, n. 83**

**TITOLO I:  
DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI**

**Articolo 1**  
*Definizioni*

1.1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- a. **acconti nucleari**: posta di bilancio iscritta nel passivo dello Stato Patrimoniale della Sogin, nella quale sono stati iscritti inizialmente gli acconti conferiti dall'Enel al momento della costituzione della Sogin stessa e che si evolve sulla base dei provvedimenti dell'Autorità relativamente ai costi riconosciuti e alle modalità di finanziamento degli stessi;
- b. **ammortamenti** sono le quote annuali dei costi ad utilità pluriennale di cui al successivo punto j calcolate secondo le vite utili fissate nella tabella A.1;
- c. **anno base** anno i cui consuntivi sono presi come base per il calcolo del valore iniziale di riferimento del periodo di regolazione ai fini del riconoscimento dei costi esterni delle attività non commisurate e dei costi di personale;
- d. **attività commisurate all'avanzamento** sono le attività rientranti nel perimetro oneri nucleari di *decommissioning* e di chiusura del ciclo del combustibile di cui ai successivi punti h e n. Le attività commisurate all'avanzamento devono essere misurate in termini di avanzamento fisico;
- e. **attività non commisurate all'avanzamento** sono le attività di mantenimento in sicurezza, di cui al successivo punto s e le attività amministrative e gestionali rientranti nel perimetro oneri nucleari, incluso il funzionamento e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede centrale. Per la attività non commisurate all'avanzamento non è misurabile l'avanzamento fisico;
- f. **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- g. **centrali** sono le centrali elettronucleari dismesse di Caorso, Latina, Trino, Garigliano;
- h. **chiusura del ciclo del combustibile** sono le attività relative alla gestione del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari;
- i. **commessa nucleare** comprende le attività che rientrano nel perimetro degli oneri nucleari di cui al successivo punto u;
- j. **costi ad utilità pluriennale** sono i costi rientranti nelle attività non commisurate all'avanzamento sostenuti per la realizzazione di beni non destinati ad essere smantellati e per i quali è prevedibile un utilizzo anche oltre il termine del programma nucleare. Sono compresi in questa categoria anche i laboratori presenti nelle centrali e negli impianti (come, ad esempio, laboratori di dosimetria e di analisi ambientale, stazioni di gestione e controllo materiali) non destinati allo smantellamento e le relative attrezzature, nonché le attrezzature che sono utilizzate in laboratori destinati allo smantellamento, ma che possono essere successivamente utilizzate in altri laboratori. I costi ad utilità pluriennale

si riferiscono a beni entrati in esercizio, in relazione ai quali sono riconosciuti gli ammortamenti di cui al precedente punto b, o a lavori in corso. A partire dall'esercizio 2008 tali costi non possono includere costi di personale capitalizzati;

- k. **costi di personale** sono i costi del personale interno di Sogin (al netto del personale comandato da Enea), comprensivi degli oneri sociali, degli accantonamenti di legge e al netto dei costi di incentivo all'esodo;
- l. **costi esterni** sono i costi diversi dai costi di personale, dai costi ad utilità pluriennale, dagli ammortamenti e dalle imposte. I costi esterni si riferiscono ad acquisti di beni e servizi da fornitori esterni e sono addebitati al programma nucleare nel rispetto della competenza economica; non si riferiscono quindi agli acconti sulle forniture;
- m. **costi obbligatori** sono costi relativi:
  - i. al piano di protezione fisica, approvato per ogni singolo impianto dalla apposita commissione interministeriale;
  - ii. alla gestione dei piani di emergenza;
  - iii. alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione del personale dell'impianto e alla sorveglianza ambientale, così come previste nelle prescrizioni tecniche definite dall'APAT (e successivamente dall'istituto che ne ha ereditato le funzioni) contestualmente all'autorizzazione ministeriale per l'esercizio dell'impianto stesso;
  - iv. agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge, in primo luogo con riferimento a quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e la sicurezza ambientale;detti costi sono relativi solo ad attività non commisurate all'avanzamento;
- n. **decommissioning** sono le attività di smantellamento delle centrali e degli impianti. Sono incluse in questa categoria le attività di realizzazione di nuovi impianti o di depositi temporanei ("in situ") necessari per la gestione dei rifiuti pregressi o derivanti dallo smantellamento, nonché le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione di componenti, adeguamento a normativa di impianti, edifici e servizi degli impianti e delle centrali;
- o. **decreto legislativo n. 163/06** è il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- p. **impianti** sono l'impianto di produzione del combustibile nucleare di Bosco Marengo di proprietà della Sogin e gli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Enea, affidati in gestione alla Sogin (impianto EUREX del Centro di Saluggia, impianti OPEC 1 e Plutonio del Centro di Casaccia, impianto ITREC del Centro di Trisaia);
- q. **imposte** sono le imposte sul reddito sostenute da Sogin per le attività del programma nucleare, di cui al punto 22 dell'articolo 2425 del Codice civile;
- r. **incentivi all'esodo** sono i costi legati alle politiche di adeguamento dell'organico realizzate da Sogin;

- s. **mantenimento in sicurezza** sono le attività svolte presso le centrali e gli impianti relative ai servizi generali e al funzionamento degli stessi (pulizia, mensa, energia elettrica, riscaldamento etc) e le attività che fanno riferimento ai costi obbligatori di cui al precedente punto m;
- t. **periodo di regolazione** è un periodo pluriennale di durata non inferiore ai tre anni, per il quale sono fissati i parametri per il riconoscimento dei costi sottoposti a criteri incentivanti;
- u. **perimetro oneri nucleari** è la delimitazione delle attività a carico dell'onere generale afferente il sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 83/03;
- v. **programma nucleare** è il programma delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e delle attività connesse e conseguenti, predisposto da Sogin e trasmesso all'Autorità ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e successive modificazioni secondo le modalità previste nella reportistica definita dall'Autorità;
- w. **Sogin** è la Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.

## **Articolo 2**

### *Criteria generali di riconoscimento dei costi del programma nucleare*

- 2.1. I costi delle attività previste dal programma nucleare sono riconosciuti in coerenza con la normativa vigente, nel rispetto dei principi generali di efficacia produttiva ed efficienza economica ed esclusivamente se riferiti al perimetro oneri nucleari. Di norma non sono riconosciuti i costi derivanti da decisioni e atti nella piena disponibilità di Sogin che abbiano dato luogo a penalità o oneri ad esse assimilabili, quali, ad esempio, penalità di carattere fiscale, spese sostenute per contenziosi attivati verso la Pubblica Amministrazione non andati a buon fine, penalità e costi legali conseguenti a inadempienze alla normativa, in primo luogo con riferimento a quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e la sicurezza ambientale, salvo quanto precisato al successivo comma 3.3, lettera d.
- 2.2. I costi del programma nucleare ammissibili ai sensi del precedente comma 2.1, sono classificati nelle seguenti categorie:
  - a. costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento;
  - b. costi ad utilità pluriennale;
  - c. costi esterni delle attività non commisurate all'avanzamento e costi di personale (di seguito: costi efficientabili);
  - d. corrispettivi per l'accelerazione delle attività di smantellamento e per le politiche di esodo del personale;
  - e. imposte.
- 2.3. I costi di cui al precedente comma 2.2, lettera a, sono riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo, secondo i criteri definiti nel Titolo II, articolo 3, del presente provvedimento.
- 2.4. I costi di cui al precedente comma 2.2, lettera b, sono riconosciuti, previa analisi annuale preventivo/consuntivo, mediante le quote di ammortamento corrispondenti e prevedendo un'equa remunerazione del capitale investito, secondo le disposizioni di cui al Titolo II, articolo 4, del presente provvedimento.

- 2.5. I costi di cui al precedente comma 2.2, lettera c, sono riconosciuti secondo criteri incentivanti definiti dall'Autorità per periodi di regolazione di durata non inferiore ai tre anni, in coerenza con le disposizioni di cui al Titolo III del presente provvedimento.
- 2.6. L'Autorità riconosce inoltre annualmente a consuntivo un corrispettivo per l'accelerazione delle attività di smantellamento e un corrispettivo per le politiche di esodo del personale, di cui al successivo Titolo IV del presente provvedimento, ad integrazione dei costi riconosciuti ai sensi dei precedenti commi 2.3, 2.4 e 2.5.
- 2.7. Le imposte sono riconosciute a consuntivo nella misura di quelle imputabili alla commessa nucleare, secondo quanto previsto al comma 5.2 delle Disposizioni per la separazione contabile, al netto dell'applicazione delle aliquote IRES e IRAP agli eventuali utili positivi prima delle imposte di competenza della commessa nucleare, secondo modalità stabilite dall'Autorità all'inizio di ogni periodo di regolazione.
- 2.8. A partire dall'esercizio 2008, gli accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri "altri", di cui all'articolo 2424 del Codice civile, non sono oggetto di riconoscimento. La copertura degli oneri ai quali i medesimi si riferiscono, se connessi ad attività commisurate all'avanzamento, verrà garantita a consuntivo, nell'anno della loro manifestazione numeraria.
- 2.9. Gli utilizzi degli importi accantonati fino al 31 dicembre 2007 nei Fondi per rischi ed oneri "altri", di cui al medesimo articolo 2424 del Codice civile, già oggetto di riconoscimento, sono destinati esclusivamente alla copertura di costi riferiti al perimetro oneri nucleari.

**TITOLO II:  
RICONOSCIMENTO A PREVENTIVO/CONSUNTIVO  
Articolo 3**

*Riconoscimento dei costi esterni relativi alle attività commisurate all'avanzamento*

- 3.1. I costi esterni sostenuti in relazione alle attività commisurate all'avanzamento sono riconosciuti nell'anno di addebito al programma nucleare a seguito di analisi di preventivo e consuntivo condotta dall'Autorità su base annuale secondo i criteri di cui ai successivi commi. Possono rientrare in tale categoria costi esterni di *project management* esclusivamente se sostenuti sulla base di specifici contratti, il cui oggetto sia chiaramente e univocamente attribuibile alle attività commisurate all'avanzamento.
- 3.2. Nell'analisi a preventivo l'Autorità si attiene ai principi di cui al comma 2.1, nonché ai seguenti criteri specifici:
  - a. i costi a preventivo sono riconosciuti tenendo conto della loro coerenza economica e di programmazione con il programma a vita intera di cui al successivo comma 12.1, lettera a;
  - b. i costi a preventivo relativi a singole attività/voci di spesa non previste nel programma a vita intera di cui al successivo comma 12.1, lettera a; saranno riconosciuti a preventivo se legati ad eventi imprevedibili ed eccezionali di cui all'Articolo 11 o, comunque, sulla base di giustificati e documentati motivi.

- 3.3. Nell'analisi a consuntivo l'Autorità si attiene ai principi di cui al comma 2.1, nonché ai seguenti criteri specifici:
- a. i costi sostenuti in relazione a singole attività/voci di spesa per le quali, in sede di preventivo, l'Autorità abbia espresso esplicitamente parere negativo, di norma, non vengono riconosciuti a consuntivo;
  - b. i costi legati ad eventi imprevedibili ed eccezionali di cui all'articolo 11 e i costi sostenuti per singole attività/voci di spesa non incluse nel preventivo, ai fini del loro riconoscimento a consuntivo, devono essere accompagnati da adeguata documentazione giustificativa, pena la non riconoscibilità;
  - c. eventuali scostamenti positivi dei costi a consuntivo rispetto al preventivo, rapportati all'avanzamento fisico, sono riconosciuti sulla base di giustificati e documentati motivi;
  - d. costi derivanti da decisioni od atti nella piena disponibilità di Sogin che diano luogo a penalità o oneri assimilabili, la cui copertura non sia garantita da specifici accantonamenti ai sensi del comma 2.9, possono essere riconosciuti, nel limite massimo del 50%, a condizione che non sia stato accertato dolo o colpa grave.
- 3.4. Ai fini del riconoscimento annuale dei costi a consuntivo di cui al presente titolo la Sogin attesta che gli stessi sono frutto di procedure di acquisto conformi alle disposizioni del decreto legislativo n. 163/06, secondo le modalità previste nella reportistica di cui al successivo articolo 12.
- 3.5. Nel caso in cui le procedure di acquisto siano avvenute mediante trattativa privata, procedura ristretta o negoziata, ai fini del riconoscimento dei relativi costi, Sogin attesta, secondo le modalità previste nella reportistica di cui al successivo articolo 12, che dette modalità di acquisto sono state seguite nei casi previsti dal decreto legislativo n. 163/06, ne fornisce le motivazioni e adeguata documentazione volta a dimostrare la congruità economica della spesa sostenuta.
- 3.6. L'inottemperanza totale o parziale a quanto disposto dai precedenti commi 3.4 e 3.5 comporta, di norma, il non riconoscimento dei relativi costi a consuntivo.

#### **Articolo 4**

##### *Riconoscimento di costi ad utilità pluriennale*

- 4.1. I costi ad utilità pluriennale sono ammessi tra i costi riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo applicando i criteri previsti nei precedenti commi da 3.2 a 3.6, per quanto applicabili.
- 4.2. In relazione ai costi ad utilità pluriennale ammessi ai sensi del precedente comma 4.1, in ciascun anno, è previsto il riconoscimento di:
- a. quote costanti di ammortamento calcolate sulla base delle vite utili di cui alla tabella A.1 del presente Allegato;
  - b. un'equa remunerazione del capitale investito netto riconosciuto, calcolata applicando il tasso di remunerazione (WACC) definito dall'Autorità a inizio di ogni periodo di regolazione.
- 4.3. Il costo riconosciuto a copertura degli ammortamenti, di cui al precedente comma 4.2, lettera a, è calcolato *ex-post* con riferimento a ciascun anno  $n$ , quale valor medio tra il valore determinato al 31 dicembre dell'anno  $n-1$ , ed il valore al 31 dicembre del medesimo anno  $n$ , calcolato tenendo conto:

- a. del tasso di variazione medio nell'anno  $n$  del deflatore degli investimenti fissi lordi, rilevato dall'Istat;
  - b. delle riduzioni del capitale investito lordo realizzatesi nell'anno  $n$  per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo ovvero a completamento della vita utile standard dei cespiti relativi a beni ad utilità pluriennale;
  - c. degli investimenti lordi relativi a beni ad utilità pluriennale realizzati ed entrati in esercizio nell'anno  $n$ .
- 4.4. La remunerazione del capitale investito netto riconosciuto, di cui al precedente comma 4.2, lettera b è calcolata applicando il tasso derivante dalla seguente formula:

$$WACC(\text{real} - \text{pre tax}) = \frac{\left[ 1 + \left( \frac{Ke}{(1-T)} * \frac{E}{(E+D)} + Kd * \frac{(1-tc)}{(1-T)} * \frac{D}{(E+D)} \right) \right]}{1+rpi} - 1$$

dove:

- $Ke$  è il tasso nominale di rendimento del capitale di rischio;
  - $E$  è il capitale di rischio;
  - $D$  è l'indebitamento;
  - $Kd$  è il tasso di rendimento nominale sull'indebitamento;
  - $tc$  è l'aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari;
  - $T$  è l'aliquota teorica di incidenza delle imposte (compresa l'IRAP) sul risultato d'esercizio;
  - $rpi$  è il tasso di inflazione.
- 4.5. Il capitale investito netto riconosciuto di cui al comma 4.2, lettera b, è calcolato *ex post* con riferimento a ciascun anno  $n$ , come valor medio tra il valore dal medesimo registrato al 31 dicembre dell'anno  $n-1$  e il 31 dicembre dell'anno  $n$ . Il capitale investito netto riconosciuto comprende il costo storico rivalutato dei costi ad utilità pluriennale ammessi, il capitale circolante netto afferente il perimetro nucleare medio dell'anno  $n$  e le poste rettificative relative a fonti di finanziamento non oneroso, ed in particolare:
- a. acconti nucleari anticipati a Sogin, valorizzato in funzione del livello medio registrato nel corso dell'anno  $n$  da detta posta;
  - b. trattamento di fine rapporto (TFR), con riferimento alle quote accantonate oggetto di riconoscimento, pertinenti il perimetro oneri nucleari, valorizzato in funzione del livello medio registrato nel corso dell'anno  $n$  da detta posta ;
  - c. fondi per rischi ed oneri, con riferimento alle quote accantonate oggetto di riconoscimento, pertinenti il perimetro oneri nucleari, valorizzati in funzione del livello medio registrato nel corso dell'anno  $n$  da dette poste.
- 4.6. Ai fini del calcolo di cui al precedente comma 4.5, il costo storico rivalutato dei costi ad utilità pluriennale al 31 dicembre dell'anno  $n$  è calcolato aggiornando il costo storico rivalutato al 31 dicembre dell'anno  $n-1$  tenendo conto:
- a. del tasso di variazione medio nell'anno  $n$  del deflatore degli investimenti fissi lordi, rilevato dall'Istat;

- b. degli ammortamenti riconosciuti nell'anno  $n$  ai sensi del precedente comma 4.3
  - c. delle eventuali alienazioni o dismissioni effettuate a qualsiasi titolo, relative a cespiti non completamente ammortizzati, valorizzati al costo storico rivalutato;
  - d. delle variazioni di immobilizzazioni in corso rientranti nella categoria dei costi ad utilità pluriennale;
  - e. delle nuove acquisizioni.
- 4.7. Qualora l'importo del capitale investito netto riconosciuto calcolato ai sensi del precedente comma 4.5 nell'anno  $n$  risulti inferiore a zero, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre del medesimo anno  $n$ , sono incrementati di un ammontare pari al prodotto tra detto importo, espresso in valore assoluto, e un tasso pari alla media annua fatta registrare dall'euribor a un mese, maggiorato di 7 b.p..

### **TITOLO III: RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTABILI**

#### **Articolo 5**

##### *Riconoscimento dei costi efficientabili*

- 5.1. I costi efficientabili riconosciuti per ciascun anno  $n$  compreso nel periodo di regolazione sono determinati sulla base del seguente criterio:

$$CNCA_n = CNCA_{base} * \prod_i^n (1 + I_i + Y_i - X)$$

dove:

- $CNCA_n$  sono i costi efficientabili riconosciuti nell'anno  $n$ ;
- $CNCA_{base}$  è il valore iniziale di riferimento per il riconoscimento dei costi efficientabili, di cui al successivo articolo 6;
- $I_i$  è il tasso di variazione medio dell'anno  $i$ , riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
- $Y_i$  è fattore percentuale che tiene conto del verificarsi in ciascun anno  $i$  di eventi imprevedibili e eccezionali o di variazioni del quadro normativo, di cui al successivo articolo 11;
- $X$  è l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività previsto per il periodo di regolazione, di cui al successivo articolo 7.

#### **Articolo 6**

##### *Determinazione del valore iniziale di riferimento per il riconoscimento dei costi efficientabili*

- 6.1. Il valore iniziale di riferimento per il riconoscimento dei costi efficientabili  $CNCA_{base}$ , di cui al precedente comma 5.1, è determinato dall'Autorità all'inizio di ogni periodo di regolazione sulla base delle informazioni fornite ai sensi delle Disposizioni per la separazione contabile e di ogni altra informazione ritenuta necessaria da parte dell'Autorità.

- 6.2. Di norma l'anno base è il penultimo anno del precedente periodo di regolazione.
- 6.3. Ai fini della determinazione di cui al precedente comma 6.1, i costi efficientabili a consuntivo dell'anno base, fermo restando quanto disposto al comma 2.1, sono corretti secondo i seguenti criteri:
- a. non sono considerati i costi straordinari o le minusvalenze eventualmente registrate nell'anno base;
  - b. non sono considerati costi di competenza economica di anni diversi da quelli dell'anno base;
  - c. non sono considerati costi riconosciuti *una tantum*, quali quelli relativi a importi forfetari riconosciuti per rinnovi contrattuali o premi di produttività.
- 6.4. Ai fini della determinazione di cui al precedente comma 6.1, i costi efficientabili a consuntivo dell'anno base, corretti secondo quanto previsto al precedente comma 6.3, sono sommati alla quota parte delle maggiori o minori efficienze conseguite nel corso del periodo di regolazione, da attribuire alla Sogin secondo quanto previsto dal successivo comma 10.2.
- 6.5. Il livello del  $CNCA_{base}$  è determinato applicando al valore ottenuto ai sensi del precedente comma 6.4 i parametri correttivi, di cui al precedente comma 5.1, in vigore nel precedente periodo regolatorio.
- 6.6. L'Autorità si riserva la facoltà di aggiornare il livello di  $CNCA_{base}$ , anche all'interno di un periodo di regolazione, nel caso in cui emergessero scelte da parte della Sogin che comportino una modifica sostanziale nelle politiche di conferimento delle attività commisurate a soggetti esterni piuttosto che a risorse interne, nel caso in cui tali scelte comportino una ricaduta negativa in termini di onerosità aggiuntiva per il sistema elettrico.
- 6.7. Ai fini di cui al precedente comma 6.6, la Sogin trasmette all'Autorità, in occasione della presentazione dei consuntivi di cui al successivo comma 12.1, lettera c, secondo le modalità previste nella reportistica di cui al medesimo comma, apposita dichiarazione del legale rappresentante che attesta:
- a. l'eventuale assegnazione a soggetti esterni, anche se società controllate o collegate alla Sogin, di attività di cui al comma 1.1, lettera d, precedentemente svolti tramite personale interno, precisando il valore economico delle suddette attività;
  - b. l'eventuale assegnazione di attività di cui al comma 1.1, lettera d, a soggetti esterni che impiegano personale che nei tre anni precedenti abbia lavorato come dipendente presso la Sogin, precisando il valore economico delle suddette attività.

## **Articolo 7**

### *Obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività*

- 7.1. L'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività X, di cui al precedente comma 5.1 è determinato dall'Autorità sulla base di una media ponderata tra:
- a. obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività dei costi obbligatori;
  - b. obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività dei costi efficientabili al netto dei costi obbligatori.

- 7.2. Gli obiettivi di variazione dei tassi di produttività di cui al precedente comma 7.1, sono definiti all'inizio di ogni periodo di regolazione e rimangono invariati durante il periodo medesimo.

#### **TITOLO IV: CORRISPETTIVI PER L'ACCELERAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SMANTELLAMENTO E PER LE POLITICHE DI ESODO DEL PERSONALE**

##### **Articolo 8**

##### *Corrispettivo per l'accelerazione delle attività di smantellamento*

- 8.1. Ogni anno a consuntivo l'Autorità determina un corrispettivo da riconoscere alla Sogin per l'accelerazione delle attività di smantellamento  $Z_n$ , calcolato secondo quanto previsto ai successivi commi da 8.2 a 8.10.
- 8.2. L'Autorità, definisce, all'inizio del periodo di regolazione, e successivamente ogni anno, un elenco di obiettivi da raggiungere nel triennio successivo di rilevante valore economico e/o strategico ai fini del rispetto del programma nucleare e relativi ad attività di *decommissioning* (*milestones*). Detto elenco è suddiviso per ciascun anno del triennio stesso ed è definito sulla base del programma triennale dettagliato e del programma a vita intera di cui al comma 12.1, lettere a e b, nonché delle proposte della Sogin di cui al successivo comma 8.5.
- 8.3. Il raggiungimento delle *milestones* di cui al precedente comma 8.2 deve essere verificabile in base ad eventi univocamente identificabili e misurabili.
- 8.4. L'Autorità assegna un peso convenzionale alle *milestones* identificate ai sensi del precedente comma 8.2, sulla base della loro importanza strategica e/o economica e della loro criticità ai fini dell'avanzamento del programma nucleare. La somma dei pesi afferenti alle *milestones*, in ciascun anno del triennio di riferimento, è pari a 100.
- 8.5. Ai fini della definizione dell'elenco di cui al comma 8.2, la Sogin presenta contestualmente al programma triennale dettagliato di cui al comma 12.1, lettera b, una proposta delle *milestones* da raggiungere per il triennio successivo e del loro valore economico, secondo le modalità previste dalla reportistica di cui al medesimo comma.
- 8.6. Nelle proposte di cui al precedente comma 8.5, non possono essere ripresentate *milestones* già previste nell'elenco di cui al comma 8.2 in anni passati e non realizzate, o propedeutiche alle medesime.
- 8.7. Ai fini della definizione dell'elenco di cui al comma 8.2, l'Autorità assume le proprie decisioni sulla base delle proposte di cui al precedente comma 8.5. e della loro coerenza con i piani triennali e a vita intera, tenendo conto delle esigenze di accelerazione delle attività di *decommissioning*, nonché dell'andamento di dette attività nel triennio precedente.
- 8.8. La Sogin comunica a consuntivo all'Autorità, per ogni anno n del periodo di regolazione, le *milestones* appartenenti all'elenco di cui al precedente comma 8.2 che sono state effettivamente raggiunte nel medesimo anno, secondo le modalità previste dalla reportistica di cui al successivo comma 12.1, lettera c, comprese le *milestones* eventualmente raggiunte in anticipo o in ritardo rispetto all'anno previsto nell'elenco di cui precedente comma 8.2.

8.9. Il corrispettivo  $Z_n$  è determinato secondo la seguente formula:

$$Z_n = 1,15 * X * CNCA_{n-1} * (PC_{ragg,n} / PC_{prev,n})^{1,5} \quad \text{per } PC_{ragg,n} / PC_{prev,n} < 1$$

$$Z_n = 1,15 * X * CNCA_{n-1} + F * (PC_{ragg,n} / PC_{prev,n} - 1)^{3/4} \quad \text{per } PC_{ragg,n} / PC_{prev,n} \geq 1$$

dove:

- X è l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività previsto per il periodo di regolazione, di cui al precedente articolo 7;
- $CNCA_{n-1}$  è il parametro di cui al precedente comma 5.1 calcolato nell'anno n-1, e pari a  $CNCA_{base}$  per n=1;
- F è un corrispettivo forfetario ed è posto pari a 4 milioni di euro;
- $PC_{ragg,n}$  è la somma dei pesi convenzionali delle *milestones* che sono state effettivamente raggiunte nell'anno n, calcolato come previsto al successivo comma 8.10;
- $PC_{prev,n}$  è la somma dei pesi delle *milestones* il cui raggiungimento era previsto nell'anno n, secondo l'elenco di cui al precedente comma 8.2. Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 8.4,  $PC_{prev,n}$  è sempre pari a 100.

8.10.  $PC_{ragg,n}$  è la somma delle pesi delle *milestones* conseguite nell'anno n come comunicato dalla Sogin ai sensi di quanto previsto al precedente comma 8.8, tenendo conto che:

- a. le *milestones* conseguite in anni successivi a quelli previsti nell'elenco di cui al precedente comma 8.2 hanno un peso convenzionalmente posto pari a 0;
- b. il peso delle *milestones* che sono state anticipate rispetto all'elenco di cui al precedente comma 8.2 è compreso nel calcolo di  $PC_{ragg,n}$  dall'anno di effettiva realizzazione fino a quello previsto nel medesimo elenco.

8.11. L'Autorità si riserva di effettuare verifiche ispettive sull'effettivo raggiungimento delle *milestones* di cui al precedente comma 8.8.

8.12. Per gli esercizi successivi al 2008, l'Autorità valuterà l'opportunità di valersi, ai fini del calcolo del corrispettivo  $Z_n$  di cui al precedente comma 8.9, della metodologia dell'*Earned Value* per la misurazione del valore economico conseguito su un numero di task obiettivo prestabilito.

8.13. L'adozione della metodologia dell'*Earned Value* di cui al precedente comma 8.12 potrà avvenire solo a seguito dell'adozione da parte della Sogin di procedure di controllo dell'avanzamento fisico delle task obiettivo approvate dall'Autorità.

## **Articolo 9**

### *Corrispettivo per le politiche di esodo del personale*

9.1. Ogni anno, a consuntivo, l'Autorità determina un corrispettivo da riconoscere alla Sogin per le politiche di ottimizzazione del personale attraverso lo strumento dell'incentivo all'esodo  $W_n$ , calcolato secondo quanto previsto ai successivi commi da 9.2 a 9.5.

9.2. Il corrispettivo  $W_n$  di cui al precedente comma 9.1 è calcolato secondo la formula seguente:

$$W_n = IE_{stbase} * \prod_i^n (1 + I_i + Y_i - X) + (IE_n - AMM_n) \text{ dove:}$$

dove:

- $IE_{stbase}$  è l'incentivo sistematico riconosciuto nel periodo di regolazione;
- $I_j$  è il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, calcolato secondo quanto previsto al precedente comma 5.1;
- $Y_i$  è fattore percentuale che tiene conto del verificarsi in ciascun anno i di eventi imprevedibili e eccezionali o di variazioni del quadro normativo, di cui al successivo articolo 11;
- $X$  è l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività previsto per il periodo di regolazione, di cui al precedente articolo 7;
- $IE_n$  è l'incentivo straordinario che si rendesse necessario nell'anno  $n$ ;
- $AMM_n$  è la riduzione dei costi attesa nell'anno  $n$  derivante dagli incentivi straordinari riconosciuti negli anni precedenti a  $n$  e non ancora completamente ammortizzati e calcolata secondo la seguente formula:

$$AMM_n = \sum_{j=b}^{n-1} \frac{IE_j}{na_j}$$

con:

- $IE_j$  è l'incentivo straordinario riconosciuto dall'Autorità nell'anno  $j$  e non ancora completamente ammortizzato;
- $na_j$  è il periodo di ammortamento dell'incentivo  $IE_j$ , fissato dall'Autorità all'inizio di ciascun periodo regolatorio;
- $b$  è l'anno base che è stato preso a riferimento ai fini del calcolo di  $CNCA_{base}$  per il periodo di regolazione corrente.

9.3. La Sogin presenta, contestualmente al piano triennale di cui al successivo comma 12.1, lettera b, un piano del personale e gli eventuali piani di incentivo all'esodo relativi.

9.4. I piani di incentivo all'esodo di cui al precedente comma evidenziano il numero di unità di organico oggetto di incentivo, i costi degli incentivi previsti e i benefici economici attesi per i singoli anni del programma, secondo quanto previsto dalla reportistica di cui al successivo articolo 12.

9.5. Sulla base delle informazioni di cui ai precedenti commi 9.3 e 9.4, l'Autorità definisce a consuntivo il parametro  $IE_n$  relativo agli eventuali incentivi all'esodo straordinari sostenuti dalla Sogin nell'anno  $n$  in coerenza con i piani di cui al precedente comma 9.3.

## **TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 10**

#### *Ripartizione delle maggiori efficienze a fine periodo*

10.1. Eventuali maggiori o minori efficienze conseguite nel corso del periodo di regolazione sono ripartite simmetricamente tra Sogin e clienti finali del servizio elettrico, a valere sul successivo periodo di regolazione.

10.2. La quota parte di cui al precedente comma 10.1 è determinata secondo la seguente formula:

$$QPE = \frac{1}{2} * (CNCAR - CNCAE )$$

dove:

- QPE è la quota parte delle maggiori o minori efficienze realizzate nel periodo di regolazione appena concluso da attribuire alla Sogin;
- CNCAR è il valore dei costi efficientabili riconosciuti nell'anno base preso a riferimento per il successivo periodo di regolazione, calcolato come previsto al successivo comma 10.3;
- CNCAE è il livello dei costi efficientabili registrato effettivamente nell'anno base dalla Sogin, determinati in coerenza con quanto previsto al comma 6.5;

10.3. Il parametro CNCAR è calcolato come segue:

$$CNCAR = CNCA - AMM$$

dove

- CNCA è calcolato come previsto al comma 5.1 con riferimento all'anno base preso a riferimento per il successivo periodo di regolazione;
- AMM è calcolato come previsto al comma 9.2 con riferimento all'anno base preso a riferimento per il successivo periodo di regolazione.

## **Articolo 11**

### *Eventi imprevedibili e eccezionali*

11.1. Ai fini del presente provvedimento, sono considerati eventi imprevedibili ed eccezionali esclusivamente i seguenti casi:

- a. cambiamenti sostanziali negli indirizzi strategici ed operativi emanati dal Ministero dello sviluppo economico;
- b. modifiche nel quadro normativo di riferimento della commessa nucleare che comportino:
  - i. ritardo della data di disponibilità del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;
  - ii. definizione di livelli di rilascio all'ambiente più stringenti di quelli adottati come riferimento nelle previsioni dalla Sogin;
  - iii. variazione del perimetro nucleare.
- c. eventi naturali catastrofici, quali inondazioni, allagamenti, terremoti etc, a fronte dei quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle autorità competenti;
- d. modifiche normative nelle prescrizioni tecniche o nei regolamenti di esercizio degli impianti o delle centrali che comportino una variazione significativa dei costi obbligatori.

11.2. La Sogin comunica preventivamente all'Autorità le variazioni di costi previsti dal verificarsi degli eventi di cui al precedente comma 11.1, lettera d, precisando le modifiche normative intervenute e le motivazioni dell'aumento dei costi previsto.

**Articolo 12**

*Flussi informativi*

- 12.1. Sogin, di norma, presenta all’Autorità, secondo quanto stabilito nel presente provvedimento e utilizzando gli schemi della reportistica predisposti dalla Direzione tariffe:
- a. entro il 31 ottobre, ogni tre anni, a partire dal 2010, un programma a vita intera aggiornato dei costi complessivi della commessa nucleare;
  - b. ogni anno, entro il 31 ottobre, un programma triennale dettagliato dei costi esterni relativi alle attività commisurate e dei costi ad utilità pluriennale;
  - c. entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento, a partire dal 2009, prospetti di analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo specifici per le attività commisurate all’avanzamento e per i costi ad utilità pluriennale, corredati da una dettagliata relazione sulle attività svolte, sui risultati raggiunti, sulle circostanze e gli avvenimenti che hanno condizionato l’attività, sulle motivazioni alla base delle modifiche dei programmi.

**Articolo 13**

*Determinazioni dell’Autorità*

- 13.1. L’Autorità:
- a. alla fine di ogni periodo di regolazione, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del periodo di regolazione, determina i parametri validi per il successivo periodo di regolazione, secondo i principi del presente provvedimento e sulla base dell’analisi del programma a vita intera di cui al precedente comma 12.1, lettera a;
  - b. entro il 31 dicembre di ogni anno determina i costi riconosciuti a preventivo per l’anno successivo, relativamente ai costi esterni delle attività commisurate e ai costi ad utilità pluriennale, sulla base del programma triennale dettagliato di cui al precedente comma 12.1, lettera b;
  - c. entro il 31 marzo di ogni anno determina il totale dei costi riconosciuti per l’anno precedente, determinando:
    - i. i costi esterni delle attività commisurate e i costi ad utilità pluriennale riconosciuti, ai sensi del Titolo II, anche sulla base dei prospetti di cui al precedente comma 12.1, lettera c;
    - ii. il valore dei costi efficientabili riconosciuti  $CNCA_n$ , di cui all’articolo 5;
    - iii. il valore dei corrispettivi  $Z_n$  e  $W_n$  di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

**Articolo 14**

*Finanziamento dei costi riconosciuti*

- 14.1. L’Autorità definisce le modalità di finanziamento dei costi riconosciuti attraverso l’attribuzione delle risorse finanziarie generate dalla componente

tariffaria A2 e/o l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare.

- 14.2. Tutti i ricavi derivanti dalle attività di smantellamento e di valorizzazione dei siti e delle infrastrutture esistenti di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 239/04, concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%, nel caso dei ricavi derivanti dalle attività di smantellamento, quali la vendita di materiali e attrezzature, e del 90% nel caso di ricavi connessi alla vendita/valorizzazione di edifici e terreni.